

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
della Provincia di Novara per il triennio 2013/2015**

ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

allegato alla deliberazione
n. 63 del 05/04/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonino Vinciotta)

Indice

Art. 1	Premessa	pag. 2
Art. 2	Principi generali	pag. 2
Art. 3	Oggetto e finalità	pag. 2
Art. 4	Mappatura dei rischi	pag. 3
Art. 5	Formazione	pag. 4
Art. 6	Ulteriori misure di prevenzione della corruzione	pag. 4
Art. 7	Trasparenza	pag. 6
Art. 8	Responsabile della prevenzione della corruzione	pag. 8
Art. 9	Norme finali	pag. 9

Art. 1

Premessa

1. La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed indirizzata alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, debba adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione. La normativa in parola precisa altresì che l’attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. In sede di prima applicazione, l’art. 34-bis del D.L. n. 179/2012 ha peraltro differito il termine di approvazione del Piano al 31 marzo 2013. Con particolare riferimento agli enti locali, la Legge n. 190/2012 rinvia a successive intese, da assumersi in sede di Conferenza unificata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la definizione degli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, volti alla piena e sollecita attuazione della normativa anticorruzione, ivi comprese la definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la sua trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 2

Principi generali

1. Le misure di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità di cui al presente piano sono attuazione diretta del principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
2. Conformemente alle indicazioni fornite dalla circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini della definizione del campo di azione del presente piano, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, ovvero sia come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenerne vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono pertanto più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II Capo I del Codice penale, ma altresì le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Art. 3

Oggetto e Finalità

1. In attuazione della succitata Legge n. 190/2012, il presente Piano definisce gli adempimenti, con l’indicazione delle relative modalità di svolgimento, di competenza della Provincia di

Novara, volti ad assicurare l'applicazione puntuale e stringente delle vigenti disposizioni legislative in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. In particolare nella stesura del presente Piano si è provveduto ad elaborare la cosiddetta mappatura dei rischi, ovverosia ad individuare le tipologie e le fasi procedurali maggiormente esposte al rischio di fenomeni corruttivi, nonché ad individuare le soluzioni organizzative volte a prevenire tale rischio.
3. Le disposizioni di cui al presente Piano hanno valore precettivo fondamentale e, pertanto, dovranno essere osservate da tutti i dipendenti della Provincia di Novara.

Art. 4

Mappatura dei rischi

1. Le attività della Provincia di Novara nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione sono individuate nelle seguenti:
 - a) gestione albo autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - b) autorizzazioni e concessioni;
 - c) procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
 - d) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;
 - e) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009;
2. Ulteriori attività che potrebbero considerarsi esposte, seppure in misura minore rispetto a quelle indicate nel comma precedente, al rischio di corruzione, sono le seguenti:
 - a) autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei propri dipendenti, nonché conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni;
 - b) procedimenti disciplinari;
 - c) attività di controllo, ivi compresi i sopralluoghi;

- d) strumenti urbanistici e pianificazione territoriale;
- e) attività di polizia provinciale;
- f) rilascio di pareri, siano gli stessi obbligatori o facoltativi, vincolanti oppure no.

Art. 5

Formazione

1. Al fine di porre in essere un'efficace azione preventiva, il Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia di Novara definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base delle attività individuate nel precedente articolo, il rischio di corruzione.
2. I dipendenti individuati ai sensi del precedente comma hanno l'obbligo di partecipare all'attività formativa in parola.
3. La formazione deve essere realizzata secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere sia le competenze che lo sviluppo del senso etico.
4. L'attività formativa viene svolta sia mediante la realizzazione di percorsi di formazione interna che, ove possibile, mediante la partecipazione a corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'attività formativa interna è posta in essere attraverso l'organizzazione di incontri periodici con il personale interessato, l'emanazione di circolari e la distribuzione di materiale informativo.
5. Il programma formativo deve essere distinto in processi di formazione di base e processi di formazione continua. I primi hanno ad oggetto i temi dell'etica e della legalità e l'analisi dei rischi amministrativi e tecnici insiti nelle attività individuate nel precedente articolo. I secondi devono fornire un'adeguata informazione sugli aggiornamenti normativi eventualmente intervenuti in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 6

Ulteriori misure di prevenzione della corruzione

1. Ulteriori misure organizzative volte a garantire l'attuazione di un'efficace strategia di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità della pubblica amministrazione sono da individuarsi nelle seguenti:
 - a. espressa previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito che il

mancato rispetto della clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

- b. inserimento, tra i criteri di aggiudicazione previsti dai bandi di gara, di un punteggio aggiuntivo per le imprese che abbiano acquisito un elevato rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012 o che abbiano sottoscritto protocolli di integrità;
- c. puntuale applicazione del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2/2013 a seguito delle modifiche apportate al TUEL dal D.L. n. 174/2012;
- d. adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle attività maggiormente a rischio, compatibilmente con la struttura organizzativa e le esigenze funzionali dell'Ente ed avuto particolare riguardo al mantenimento sia della continuità degli indirizzi che delle competenze delle strutture;
- e. in linea di continuità con l'iter avviato nel corso dell'anno 2012 mediante l'approvazione e la condivisione della Carta Etica dei dipendenti della Provincia di Novara, ulteriore sensibilizzazione del personale mediante consegna e contestuale sottoscrizione di copia del Codice di comportamento ex art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del vigente Piano anticorruzione all'atto dell'assunzione, nonché, per i dipendenti in servizio, mediante trasmissione via e-mail e pubblicazione on-line dei medesimi e dei relativi aggiornamenti;
- f. collaborazione tra Dirigenti e Responsabile per la prevenzione della corruzione nel vigilare sull'osservanza, da parte dei dipendenti, dei doveri contenuti nel Codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, al fine di porre in essere le necessarie procedure disciplinari in caso di violazione dei doveri medesimi;
- g. rispetto, da parte dei dipendenti, delle disposizioni che prevedono il divieto di chiedere e/o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità;
- h. in caso di segnalazione, da parte di un dipendente, di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 51 della legge n. 190/2012, adozione delle necessarie forme di tutela del denunciante, ferme restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato;
- i. monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione sulla puntuale applicazione delle disposizioni normative in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come novellate dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, avuto particolare riguardo alla verifica dell'effettiva insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- j. vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione sulla corretta

applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui all'art 1, commi 49 e 50 della Legge n. 190/2012;

- k. con particolare riguardo alle attività previste dall'art. 4 del presente Piano, previsione dell'obbligo, da parte dei Dirigenti, di informare tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, in quanto fondamentale elemento sintomatico del rispetto del Piano medesimo, e di qualsiasi ulteriore anomalia accertata costituente la mancata attuazione del Piano; ai Dirigenti compete altresì l'adozione delle misure necessarie per eliminare le irregolarità riscontrate, nonché la proposizione delle misure stesse al Responsabile, nel caso in cui si tratti di azioni non rientranti nella sfera di competenza dirigenziale;
- l. monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione delle relative risultanze sul sito web dell'Ente, a completamento di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 315/2012 con cui, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è stata individuata nel Direttore Generale dell'Ente la figura apicale dell'Amministrazione cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti;
- m. monitoraggio, anche mediante verifiche a campione, dei rapporti intercorrenti con i soggetti con cui si stipulano contratti o che sono interessati in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, i soci e i dipendenti dei soggetti medesimi e gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Provincia;
- n. coordinamento del Piano della performance con le disposizioni contenute nel Piano anticorruzione e conseguente verifica, effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione in sede di esame delle prestazioni individuali, in ordine alla corretta applicazione del presente Piano da parte del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili di Posizione Organizzativa, con riferimento alle rispettive competenze;

Art. 7

Trasparenza

1. Consentendo il controllo da parte dell'utenza in ordine al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, la trasparenza rappresenta un'imprescindibile misura di prevenzione della corruzione.
2. Fermi restando gli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dal presente Piano e dalla normativa vigente, la trasparenza è assicurata pubblicando sul sito web dell'Ente le seguenti informazioni:

- a) Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 - b) informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
 - c) bilanci e conti consuntivi, nonché costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini; le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - d) l'indirizzo PEC dell'Ente cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e ricevere informazioni circa i provvedimenti amministrativi che lo riguardano.
3. Con particolare riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, vengono pubblicati, in formato digitale standard aperto, i seguenti dati:
- la struttura proponente;
 - l'oggetto del bando;
 - l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
 - l'aggiudicatario;
 - l'importo di aggiudicazione;
 - i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
 - l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

4. Il presente piano recepisce dinamicamente i D.P.C.M. indicati all'art. 1, comma 31 della Legge n. 190/2012, con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione, ed il decreto legislativo per il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 35 della Legge n. 190/2012.
5. E' altresì necessario che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 venga coordinato con il presente Piano, in maniera tale da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le rispettive misure e garantire la coincidenza

tra i periodi di riferimento. A tal fine il Programma deve essere redatto in modo da divenire una sezione del Piano ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione deve svolgere altresì le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Il predetto raccordo organizzativo consente infatti di concentrare in un'unica figura le responsabilità connesse alla verifica degli obblighi di trasparenza. In particolare il Responsabile della prevenzione della corruzione, in quanto anche Responsabile per la trasparenza, deve svolgere una costante attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'Ente, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organismo Indipendente di Valutazione e, nei casi più gravi, all'ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. La presentazione del presente Piano e dei relativi aggiornamenti alle associazioni di consumatori e/o utenti, ai centri di ricerca, agli osservatori qualificati, nonché ai portatori di interessi particolari, avviene nell'ambito delle Giornate della trasparenza.

6. Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure previste dal decreto legislativo per il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 35 della Legge n. 190/2012, l'Ente implementa il sistema vigente di trasmissione delle informazioni al sito web istituzionale e garantisce il diritto di accesso civico.

Art. 8

Responsabile della prevenzione della corruzione

1. Fermi restando i compiti previsti in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione nei precedenti articoli, la figura in parola:
 - a. entro il 31 dicembre di ciascun anno elabora la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la sottopone all'organo di indirizzo politico cui compete la relativa approvazione;
 - b. ai sensi dell'art. 5 del presente Piano, definisce le procedure maggiormente appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori cui compete la gestione delle attività indicate nel sopra riportato art. 4;
 - c. in accordo con i Dirigenti competenti, individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
 - d. ove possibile, concorda con i Dirigenti interessati la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;
 - e. verifica costantemente l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone le opportune modifiche al medesimo in caso di accertamento di significative violazioni delle relative prescrizioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;

- f. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito web dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e contestualmente la trasmette all'organo di indirizzo politico;
- g. in sede di valutazione delle prestazioni dirigenziali, relaziona all'Organismo Indipendente di Valutazione sull'attività svolta dai Dirigenti e dai Responsabili di Posizione Organizzativa in esecuzione del presente Piano.

Art. 9

Norme finali

1. Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le eventuali modifiche alla Legge n. 190/2012, le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61 della legge anticorruzione.